COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Rimessione all'Assemblea*):

RUFFINI e LA LOGGIA: Disposizioni relative agli uscieri giudiziari (3412);

DI PRIMIO ed altri: Attribuzione della funzione dell'assistenza all'udienza agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto di toga e di chiamata di causa (3475);

MAGGIONI: Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari (1573);

PISICCHIO e IANNIELLO: Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari (1949) . 1154

PRESIDENTE 1154, 1155

COCCIA 1154, 1155

GRANZOTTO 1155

MICHELI PIETRO, *Relatore* 1155

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1155

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SPONZIELLO ed altri; GUNNELLA e COMPAGNA: Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare (*Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione della Camera dei deputati e modificata dal Senato*) (1351-2762-*B*) 1156

PRESIDENTE . . . 1156, 1158, 1159, 1161, 1162

CACCIATORE 1158, 1159

CASTELLI, *Relatore* 1156, 1158, 1159, 1160, 1162

CATALDO 1158, 1160, 1161

DI NARDO FERDINANDO 1158

MICHELI PIETRO 1158

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 1158, 1159, 1161, 1162

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1162

La seduta comincia alle 10,10.

GRANZOTTO, *Segretario ff.* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rimessione all'Assemblea delle proposte di legge Ruffini e La Loggia: Disposizioni relative agli uscieri giudiziari (3412); Di Primio ed altri: Attribuzioni della funzione dell'assistenza all'udienza agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto di toga e di chiamata di causa (3475); Maggioni: Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari (1573); Pisicchio e Ianniello: Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari (1949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge Ruffini e La Loggia: « Disposizioni relative agli uscieri giudiziari »; Di Primio, Ballardini, Lepre, Amadei Leonetto, Lenoci, Musotto, Vassalli, Zappa: « Attribuzione della funzione della assistenza all'udienza agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto di toga e di chiamata di causa »; Maggioni: « Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari »; Pisicchio e Ianniello: « Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari ».

Come la Commissione ricorda, l'esame in sede referente delle suddette proposte di legge è iniziato nella seduta del 10 novembre scorso: in tale occasione si deliberò di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Tale richiesta è stata accolta dall'Assemblea nella seduta del 29 novembre.

Devo però comunicare che il Governo ha ora richiesto la rimessione all'Assemblea.

COCCIA. Noi intendiamo esprimere, signor Presidente, una protesta ferma e dura nei confronti di questa decisione del ministro del tesoro, di cui si è fatto latore il ministro per i rapporti con il Parlamento. Un atteggiamento di tal genere si pone come aperta ripulsa delle rivendicazioni avanzate dai più poveri tra gli ausiliari della giustizia, dagli esponenti di una categoria che è senza dubbio una delle meno fortunate fra tutte quelle del pubblico impiego, vittima di discriminazioni e storture (basti pensare a quelle patite in occasione dell'emanazione del decreto delegato n. 1077), a causa delle quali viene a godere di un trattamento inferiore a quello riservato a corrispondenti categorie inquadrate nell'ambito di altre amministrazioni.

La discussione delle proposte di legge che erano state poste all'ordine del giorno della seduta odierna poteva costituire l'occasione per addivenire ad un'equiparazione dei trattamenti retributivi dianzi menzionati, attraverso un miglioramento delle condizioni riservate alla categoria degli uscieri giudiziari. Ma il Governo ha assunto su questa materia un atteggiamento completamente negativo, giungendo ad estendere, arbitrariamente, la richiesta di rimessione all'Assemblea anche a quei provvedimenti (mi riferisco alle proposte di legge Di Primio e Ruffini) che, non comportando un aggravio di spesa per lo Stato, potevano essere sollecitamente discussi ed approvati in sede legislativa dalla nostra Commissione. Tali provvedimenti, come è noto, non investono il problema dei parametri, e quindi del trattamento retributivo, ma riguardano altri aspetti dell'attività della categoria in questione.

Il Governo ha ritenuto di non dover valutare nella loro giusta portata le esigenze di questi duemila dipendenti dell'amministrazione della giustizia, che godono tuttavia di livelli retributivi assai bassi e che sono stati volutamente ignorati dal provvedimento delegato emanato in attuazione del « riassetto ». Era invece indispensabile provvedere sollecitamente ad eliminare una situazione di disparità assolutamente inaccettabile, e proprio questa, indubbiamente, era la finalità che i progetti di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si proponevano di raggiungere.

Ribadiamo, quindi, la nostra protesta, vorrei dire la nostra indignazione per l'atteggiamento del Governo, il quale per altro aveva anche recentemente, in occasione delle note manifestazioni attuate a Roma da parte della categoria, assicurato la sua disponibilità per una sollecita soluzione della vertenza. Oggi, invece, la Commissione si trova di fronte ad una decisione che allontana inevitabilmente nel tempo l'approvazione delle misure che la

categoria degli uscieri giudiziari a buon diritto reclama.

Vorrei, comunque, proporre che si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, incaricato di formulare un testo legislativo organico da sottoporre poi al vaglio della Commissione, con l'auspicio che, nel frattempo, il Governo possa considerare l'opportunità di modificare l'atteggiamento negativo che ha ritenuto di assumere.

GRANZOTTO. Mi associo alle considerazioni espresse dal collega Coccia, e concordo con la proposta di istituire un Comitato ristretto.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Prendo atto con un certo stupore della decisione del Governo, testé comunicata dal Presidente della Commissione, in quanto io mi accingevo, nella mia qualità di relatore, a suggerire un *iter* parallelo, anche se disgiunto, delle quattro proposte di legge iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna. Tale impostazione si ricollegava al fatto che due di quelle proposte di legge, e precisamente quelle contraddistinte dai numeri 3412 e 3475, attengono semplicemente ad un adeguamento normativo e soprattutto ad una riqualificazione della posizione degli uscieri giudiziari, e non incidono quindi minimamente sul bilancio dello Stato. Per questa ragione, a mio avviso, si sarebbe potuto addivenire ad un sollecito esame di tali provvedimenti, ed anzi io mi ero fatto carico di predisporre uno schema di testo coordinato da sottoporre al vaglio dei colleghi; mentre, per quanto riguarda le proposte di legge nn. 1573 e 1949, che invece comportano un aggravio di spesa, anche se non certamente eccessivo, a carico dello Stato, avrei ritenuto di proporre, di fronte al parere negativo della V Commissione, la nomina di un Comitato ristretto, al fine di trovare una formulazione tale da superare questo ostacolo, prendendo anche gli opportuni contatti con i componenti la Commissione stessa.

Ora, chiedo al Governo di rimeditare sulla sua presa di posizione. Infatti, se non vogliamo disattendere le legittime aspettative di questa categoria, in attesa della soluzione che dovrà trovare il Ministero del tesoro, dovremmo per lo meno dare corso al primo dei quattro provvedimenti, che riconoscendo tutta una serie di diritti (come per esempio quello di non essere addetti alle pulizie dei locali, e il riconoscimento di un diritto di toga e non di una mancia) darebbe un contenuto diverso al problema.

Rilevo infine che esaminare questi provvedimenti in Assemblea significa anche allungare ulteriormente la procedura di approvazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo in questa occasione non può che riconfermare la unicità della sua posizione; l'atteggiamento che è stato assunto dal Ministero del tesoro in relazione ai provvedimenti in questione è logicamente confermato dal rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

Debbo aggiungere che le osservazioni che da più parti sono state fatte rilevare hanno un effettivo fondamento; in un primo tempo il Ministero di grazia e giustizia aveva espresso parere favorevole sui due provvedimenti che non comportano un aggravio di spesa per lo Stato. Di fronte però alle argomentazioni che il ministro per i rapporti tra Governo e Parlamento ha indicato al Presidente della Camera, il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia non può fare a meno di associarsi. Deve però far presente che è totalmente compreso delle necessità di questa categoria, retribuita con stipendi veramente bassi, che fin da ieri ha preso contatti con il Presidente del Consiglio per rappresentargli lo stato di particolare disagio della categoria medesima.

Per quanto mi riguarda mi associo quindi alla proposta di nominare un Comitato ristretto che possa agevolare il cammino, se non altro, di quelle proposte di legge che pur non comportando onere finanziario per lo Stato, possono portare un incisivo contributo al miglioramento delle condizioni di questa categoria.

COCCIA. Debbo far rilevare che finora non abbiamo mai sentito esprimere una preoccupazione come quella indicata nella lettera inviata dal ministro dei rapporti tra Governo e Parlamento, che cioè si dovesse evitare di approvare dei provvedimenti comportanti un aggravio di spesa per lo Stato.

PRESIDENTE. L'esame dei provvedimenti continuerà in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, può restare stabilito che la Presidenza si riserva di provvedere alla nomina del Comitato ristretto.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Sponziello ed altri; Gunnella e Compagna: Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare *(Testo unificato, modificato dal Senato)* (1351-2762-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sponziello, di Nardo Ferdinando, Menicacci; Gunnella e Compagna: « Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare », già approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 17 dicembre 1970 e modificata dal Senato nella seduta del 21 luglio 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Castelli.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei richiamare la attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento in discussione sta subendo un travaglio del tutto sproporzionato all'entità delle misure in esso previste, a causa del contrasto che talvolta insorge tra i due rami del Parlamento anche su norme di non grande rilievo.

Riepilogo, brevemente, le varie fasi della vicenda. Nella seduta del 25 novembre 1970, la nostra Commissione iniziò l'esame delle proposte di legge Sponziello ed altri, e Gunnella e Compagna, ascoltando l'esposizione del relatore e gli interventi degli onorevoli Cacciatore e Guidi. Questi ultimi avevano concordemente fatto presente le proprie perplessità nei riguardi dei provvedimenti in questione, da risolvere attraverso degli emendamenti tendenti ad aggiungere alla modifica dell'articolo 525 (alla quale si limitavano i progetti di legge in questione) anche una conseguente modifica all'articolo 530 del codice di procedura civile. Gli stessi oratori, nel dare il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, avevano pregato di tenere presente tale loro esigenza.

Nella seduta del 17 dicembre 1970 iniziò la discussione in sede legislativa. A seguito di precedenti contatti informali, si ritenne, anche da parte del Governo (vi era stata, infatti, una esplicita dichiarazione del sottosegretario Pennacchini, in tal senso) di accogliere la richiesta degli onorevoli Cacciatore e Guidi, alla quale si associava, nella stessa seduta del 17 dicembre 1970, l'onorevole Manco. In conseguenza di ciò, vennero presentati degli emendamenti, concordati tra le varie forze politiche, che riscossero l'approvazione sia del relatore che del rappresentate del Governo e furono accolti dalla Commissione. Tali emendamenti ampliavano, in sostanza, la portata del provvedimento, introducendovi una modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile, relativa alla notifica del provvedimento del giudice dell'esecuzione. La motivazione addotta per giustificare questa modifica faceva riferimento ad alcune perplessità che si basavano, sostanzialmente, sullo stato di fatto attualmente esistente, in virtù del quale, mentre teoricamente il debitore può fare affidamento su talune garanzie disposte a suo favore dalle norme del codice di procedura civile, nella pratica avviene che tali garanzie non riescano ad estrinsecarsi concretamente. Si era detto, infatti, che la procedura esecutiva è un atto meramente formale, rispetto al quale la comparizione delle parti non riveste alcun significato concreto, in quanto il giudice si limita a leggere una elencazione di nominativi, indicando le date in corrispondenza delle quali si dispone di dar corso all'adempimento dell'asta o dell'assegnazione. Si era aggiunto, in quella sede, che molto spesso l'assegnazione si rivela uno strumento di locupletazione, tale da danneggiare in misura notevole l'esecutato (anche se l'asta, in determinate circostanze, produce dei risultati non dissimili). Infatti, attraverso questo strumento, è possibile per un creditore pignorare dei beni di valore notevolmente superiore al credito, ma valutati in una certa misura dall'ufficiale giudiziario, e passare immediatamente alla richiesta di assegnazione.

La Commissione si preoccupava, quindi, di evitare questo pericolo, e di limitare la discrezionalità del magistrato, così come viene configurata dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile, stabilendo che non fosse possibile passare immediatamente alla fase dell'assegnazione, senza prima passare attraverso quella della vendita e dell'incanto eventualmente andati a vuoto. Si era altresì stabilita la possibilità del debitore di proporre una opposizione agli atti esecutivi nel corso di questa fase dell'esecuzione (entro dieci giorni dalla notifica del decreto per la vendita dei beni pignorati, emanato dal pretore)

e ciò in deroga alle disposizioni dell'articolo 617 del codice di procedura civile.

Il provvedimento, emanato secondo questi criteri, fu approvato con voto sostanzialmente unanime da parte di questa Commissione, e fu quindi trasmesso all'altro ramo del Parlamento. Qui, durante la discussione, in sede referente, presso la II Commissione permanente, si sono verificati dei fatti che stupiscono un poco. Infatti, nella seduta del 17 febbraio 1971, il relatore, senatore Montini, procedeva ad una breve illustrazione del contenuto del provvedimento, rilevando come esso mirasse a modificare gli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile; aggiungeva, quindi, che mentre la modifica all'articolo 525 appariva idonea a realizzare un notevole snellimento nel procedimento della cosiddetta « piccola espropriazione mobiliare », aumentandone il limite di valore da cinquantamila a settecentocinquantamila, qualche riserva si poneva nei confronti della modifica apportata all'articolo 530. Tuttavia, superando tali perplessità, il relatore invitava la Commissione a passare all'approvazione del provvedimento, che non riteneva opportuno fosse ritardata ulteriormente.

Interveniva quindi nel dibattito il senatore Zuccalà, che nel dichiararsi favorevole al provvedimento, rilevava la necessità di trarre spunto da questo per operare una più incisiva modifica della normativa contenuta nel codice di procedura civile che, così come è attualmente configurata, non darebbe sufficienti garanzie al debitore.

Il senatore Tomassini esponeva invece taluni suoi dubbi interpretativi sull'ultimo comma dell'articolo 530, mentre il senatore Filetti prospettava l'opportunità di ampliare ulteriormente la modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile, osservando che la norma al riguardo contenuta nel provvedimento non appariva idonea a tutelare il terzo nel suo diritto di proporre opposizione.

Interveniva poi il sottosegretario Pennacchini, il quale sollevava delle obiezioni nei confronti del testo approvato dalla IV Commissione della Camera, proponendo quindi, in via principale, la soppressione della modifica dell'articolo 530 e, in via subordinata (nell'ipotesi che la Commissione fosse dell'avviso di modificare comunque il citato articolo), la sostituzione dell'ultimo alinea dell'articolo 1 della proposta di legge con il seguente: « Quando ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvede con decreto per l'assegnazione o per la vendita. Il ricorso ed il pedissequo decreto sono notificati al debitore nel termine perentorio fissato dal giudice e comunque prima della data fissata per la vendita. In ogni altro caso il pretore provvede a norma dei commi secondo, terzo e quarto, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

Il relatore, senatore Montini, dava atto al rappresentante del Governo di aver esaurientemente illustrato i motivi che erano alla base delle sue personali riserve sul nuovo testo dell'articolo 530, dichiarando quindi di essere favorevole alla soppressione integrale della modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile.

Il senatore Zuccalà, invece, manifestava diverso avviso, e proponeva un suo emendamento il cui contenuto non è possibile ricostruire con precisione sulla base degli atti del Senato. Prendeva quindi la parola il senatore Salari, invitando il collega Zuccalà a ritirare il suo emendamento, in considerazione del fatto che non appariva opportuno realizzare innovazioni procedurali fuori dal contesto di un organico disegno di riforma degli istituti processualistici.

Dopo l'intervento di altri senatori, venivano abbandonati sia l'emendamento Zuccalà sia quello subordinato del Governo, e la Commissione, accogliendo la tesi proposta in via principale dal sottosegretario Pennacchini, procedeva alla soppressione radicale della modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile, ripristinando in tal modo il testo originario delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sponziello ed altri e Gunnella e Compagna. La Commissione, infine, dava mandato al senatore Montini di predisporre la relazione per l'Assemblea, tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito. In Assemblea, infine, nella seduta del 21 luglio 1971, il provvedimento veniva approvato, senza ulteriori modifiche e senza discussione.

A questo punto, la proposta di legge risultante dall'unificazione dei provvedimenti presentati dagli onorevoli Sponziello ed altri e Gunnella e Compagna ritorna al nostro esame, dopo la discussione nell'altro ramo del Parlamento, in un testo che corrisponde sostanzialmente a quello originario dei provvedimenti stessi, essendo stato soppresso l'ampliamento che questa Commissione, nel suo primo esame in sede legislativa, aveva ritenuto di operare, introducendo la modifica dell'articolo 530 accanto a quella dell'articolo 525 del codice di procedura civile. È evidente che

a questo punto viene rispettata la sistematica tecnico-giuridica del vigente codice di procedura civile, ma non vengono in alcun modo soddisfatte le preoccupazioni già espresse dagli onorevoli Cacciatore, Guidi, e Manco.

Mi riservo di esprimere il mio parere nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

DI NARDO FERDINANDO. Pur non condividendo la linea che ci viene proposta dall'altro ramo del Parlamento propongo di approvare il provvedimento così come ci viene trasmesso dal Senato – facendo cioè entrare in vigore le modificazioni all'articolo 525 – con riserva di presentare una proposta di legge successiva che valga a modificare l'articolo 530 nel senso che era stato già impostato dalla nostra Commissione.

CACCIATORE. A mio avviso non è giusto subire una linea d'azione che non condividiamo. Sono contrario alla soppressione della modifica dell'articolo 530.

CASTELLI, *Relatore*. Se non riteniamo di approvare il testo che ci viene trasmesso dal Senato probabilmente è il caso di riesaminare la formulazione stessa del provvedimento, riprendendo in esame l'emendamento subordinato che aveva presentato il Governo al Senato.

MICHELI PIETRO. Pur prendendo atto che la modifica del Senato non è convincente, penso che si potrebbe aderire alla proposta fatta dal collega di Nardo. Anche perché si tratta di una questione di opportunità.

CATALDO. L'opinione del gruppo comunista è conforme a quella espressa dall'onorevole Cacciatore. È necessario dare più garanzie al debitore. Se decidiamo di entrare nel merito il nostro assenso potrebbe andare allo emendamento presentato dal Governo al Senato.

Debbo inoltre far rilevare che l'onorevole Guidi aveva approfondito particolarmente lo esame di questo provvedimento; essendo egli questa mattina impegnato in una riunione di gruppo, chiediamo che eventualmente si sospenda brevemente la seduta per consentire all'onorevole Guidi di poter esprimere il suo pensiero, anche perché egli aveva prospettato l'ipotesi di una possibile rimessione all'Assemblea, nel caso in cui la Commissione intendesse insistere sul testo del Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo deve ribadire quello che ha già avuto occasione di dire al Senato.

Il fine principale del provvedimento è quello di aumentare il limite del valore a lire settecentocinquantamila. Al riguardo non vi sono pareri contrari, sia in questa Commissione che al Senato: anzi è stato da tutti evidenziato che si tratta di un provvedimento che si impone con una certa sollecitudine.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 530, il Governo aveva espresso parere contrario in quanto una volta modificato lo articolo 525 deriverà automaticamente il senso che si vuole dare all'articolo 530; pertanto il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione e la vendita, quando il valore dei beni pignorati non superi le 750 mila lire. Invece con il testo proposto cosa verrebbe a succedere ? Il nuovo testo, quello cioè approvato dalla Camera e respinto dal Senato, prevede la possibilità di provvedere con decreto soltanto per quanto riguarda la vendita, ignorando completamente l'assegnazione, che invece oggi è contemplata dall'ultimo comma del vigente articolo 530. Una situazione di tal genere non sembra al Governo che possa essere giustificata da alcun motivo, né di ordine pratico né dogmatico, considerando che porterebbe alla eliminazione degli effetti della cosiddetta piccola espropriazione mobiliare per tutto quel settore relativamente al quale esiste la possibilità di provvedere alla assegnazione dei beni pignorati. La conseguenza sarebbe che il pretore, in caso di pignoramento di somme di denaro inferiori al limite di settecentocinquantamila, dovrebbe provvedere con ordinanza (sentite le parti), anziché con decreto.

Bisogna inoltre rilevare che l'obbligo, previsto nel nuovo testo dell'articolo 530, di notificare il decreto al debitore rende maggiormente costosa l'esecuzione mobiliare, gravandola di notevoli spese, fino a rendere praticamente inoperante la previsione della « piccola espropriazione mobiliare ».

Si aggiunga che la formulazione del testo in esame appare inesatta ed incompleta. Infatti, il decreto di fissazione della vendita è steso in calce al ricorso presentato dal credi-

tore; si richiede, pertanto, ove si voglia mantenere questo adempimento, la previsione dell'obbligo della notifica del ricorso e del relativo decreto, e ciò allo scopo di rendere intellegibile al debitore di quale esecuzione si tratti.

Ricordo, infine, che è principio generale, contenuto nell'articolo 617 del codice di procedura civile, che le opposizioni agli atti esecutivi si propongono nel termine di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il compimento del singolo atto dal quale ha inizio il termine perentorio dei cinque giorni coincide con il momento in cui l'esistenza di tale atto viene resa palese alle parti che intervengono al processo esecutivo. Quindi, se l'atto non sia stato notificato o comunicato, si deve fare riferimento alla comunicazione o notificazione dell'atto successivo, che necessariamente lo presuppone, onde la conoscenza legale, e non di fatto, di questo fa decorrere il termine per la valida proposizione dell'opposizione. Il testo in esame, invece, afferma che il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi entro dieci giorni dalla notifica del decreto, senza neppure precisare che si tratta di termine perentorio. Come conseguenza di una siffatta modificazione, si introdurrebbe nel nostro ordinamento giuridico una opposizione agli atti esecutivi che praticamente può essere proposta senza alcun termine.

CACCIATORE. Ella mi insegna che, se non si tratta di questioni riguardanti il titolo, non vi è termine per la proposizione dell'opposizione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma nel caso in esame si tratta per l'appunto di questioni che riguardano il titolo.

CASTELLI, *Relatore.* Non mi sembra esatto: le opposizioni agli atti esecutivi si riferiscono evidentemente a provvedimenti di vendita e rientrano nell'ipotesi prevista nell'inciso « se non è decaduto dal diritto di proporle »; per quanto attiene al titolo esecutivo, infatti, non si può dubitare che il debitore è decaduto dal diritto di proporre le opposizioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Bisogna rifarsi allo articolo 152: una disposizione come quella che stiamo esaminando si porrebbe in netto contrasto con il principio contenuto nell'articolo 617; d'altra parte sembra evidente che è in contrasto con tutto il nostro ordinamento giuridico una norma che non preveda praticamente limiti di tempo per l'opposizione.

Questi sono, quindi, i motivi di fondo per i quali il Governo insiste per la soppressione della modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile. Tuttavia, siccome da più parti è stata prospettata l'opportunità di salvaguardare le posizioni sulle quali si raggiunse un accordo nel corso del primo esame in questa Commissione del presente provvedimento, nel senso di addivenire comunque alla modifica dell'articolo 530, il Governo dichiara – in via subordinata – di non opporsi alla introduzione di tale modifica, purché siano apportati i necessari emendamenti al testo a suo tempo approvato dalla Commissione (e soppresso dal Senato), al fine di corrispondere ad alcune esigenze irrinunciabili, che sono state dianzi illustrate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile, così come modificati dall'articolo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Art. 525 (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire settecentocinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

« Art. 530 (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e

le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Quando ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso il pretore provvede con decreto per la vendita. Il decreto è notificato al debitore, che entro dieci giorni può proporre le opposizioni agli atti esecutivi, se non è decaduto dal diritto di proporle. In ogni altro caso il pretore provvede a norma dei commi secondo, terzo e quarto, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile, così come modificato dall'articolo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Art. 525 (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire settecentocinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

Il relatore propone il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti alinea:

« Art. 530 (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Quando ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvede con decreto per l'assegnazione o per la vendita. Il ricorso ed il pedissequo decreto sono notificati al debitore nel termine perentorio fissato dal giudice e comunque prima della data fissata per la vendita. In ogni altro caso il pretore provvede a norma dei commi secondo, terzo e quarto, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

CASTELLI, *Relatore*. Come i colleghi hanno potuto osservare, il mio emendamento tende a ripristinare il testo della Camera (comprensivo della modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile, soppressa dall'altro ramo del Parlamento), modificandolo, nell'ultimo alinea, sulla base dell'emendamento formulato, durante la discussione al Senato, dal sottosegretario Pennacchini, e successivamente abbandonato.

Vorrei chiedere all'onorevole Cataldo se egli ritiene che, su questa base, la discussione possa continuare, visto che la possibilità di una richiesta di remissione all'Assemblea da parte del gruppo comunista era stata prospettata con riferimento all'ipotesi che la Commissione volesse insistere per l'approvazione pura e semplice del testo del Senato, ossia di una normativa limitata unicamente alla modifica dell'articolo 525.

CATALDO. Confermo che, in questi termini, il nostro gruppo è favorevole alla prosecuzione della discussione.

CASTELLI, *Relatore*. Per definire la natura e la portata dell'emendamento da me proposto, è inevitabile un riferimento al precedente intervento del rappresentante del Governo, il quale ha esposto dei concetti giuridici chiari e dotati di una propria logica in-

trinseca. Ora, io chiedo venia all'onorevole sottosegretario se talvolta indulgo ad enunciazioni un poco sarcastiche, ma vorrei far rilevare come dal suo discorso affiorava, in certo qual modo, una impostazione di questo genere: è possibile modificare una norma del codice, purché ciò avvenga rispettando i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, i quali, a loro volta, si ricavano dalla normativa vigente. Da un criterio di questo tipo si desume che esiste, indubbiamente, l'effettiva possibilità di operare una riforma, purché questa venga attuata mediante conferma delle istituzioni attualmente esistenti!

A parte queste considerazioni, debbo osservare che è esatta l'affermazione secondo la quale, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 530 del codice di procedura civile, si viene a modificare la sistematica stabilendo un limite all'azione del magistrato il quale, a norma dell'articolo 525, può discrezionalmente stabilire sia l'assegnazione, sia la vendita; ma è anche vero che noi riteniamo opportuno far questo in quanto pensiamo che, nell'ambito della procedura per decreto, sia estremamente pericoloso lasciare arbitro il magistrato di disporre l'assegnazione a favore del creditore procedente, senza aver prima accertato, attraverso un esperimento di vendita, se sia per caso possibile alienare i beni ad un prezzo notevolmente superiore a quello stimato dall'ufficiale giudiziario. Debbo dare atto al Governo che ciò crea una maggiore complicazione procedurale, ma nel caso di pignoramento si viene a creare una situazione particolarmente gravosa. Il sostituire il nostro precedente testo con l'emendamento presentato, non obbliga alla vendita, in ogni caso, e mantiene quella garanzia di fondo che avevamo invocato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la questione del merito non vorrei che si arrivasse a fare una specie di « braccio di ferro » tra Camera e Senato. La mia preoccupazione è che, rinviando di nuovo questo provvedimento al Senato, non si otterrebbe altro che una riconferma delle posizioni del Senato stesso.

Desidero sottolineare ancora la situazione di estrema gravità in cui si trovano gli uffici giudiziari per quanto riguarda questo particolare settore; prego quindi i commissari di valutare l'opportunità di approvare il provvedimento così come viene trasmesso dal Senato, con la riserva di inserire le modificazioni allo articolo 530 in sede di riforma del codice di procedura civile. In subordine, sono comunque favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

CATALDO. Il nostro gruppo è favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

Il testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile, così come modificati dall'articolo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Art. 525 (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire settecentocinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

« Art. 530 (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono far osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Quando ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvede con decreto per l'assegnazione o per la vendita. Il ricorso ed il pedissequo decreto sono notificati al debitore nel termine perentorio fissato dal giudice e comunque prima della data fissata per la vendita. In ogni altro caso il pretore provvede a norma dei commi secondo, terzo e quarto, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

All'articolo 2 non sono state apportate modifiche.

Il titolo della proposta di legge era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

« Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, modificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare ».

Evidenti ragioni di coordinamento inducono a respingere tale modifica.

CASTELLI, *Relatore*. Concordo con il Presidente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non vi è dubbio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato al titolo del progetto di legge.

(*È respinta*).

Il titolo della proposta di legge resta dunque così formulato:

« Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare ».

Procederemo ora alla votazione segreta del provvedimento nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge Sponziello ed altri; Gunnella e Compagna: « Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare » (*Approvata in un testo unificato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato*) (1351-2762-*B*):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Carta, Castelli, Cataldo, Coccia, Cocco Maria, Dell'Andro, De Poli, di Nardo Ferdinando, Felici, Gorreri, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Marchetti, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Padula, Pellegrino, Re Giuseppina, Sabadini, Tagliarini, Traina, Valiante.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO